

Bur n. 48 del 05/07/2011

Ambiente e beni ambientali

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 834 del 14 giugno 2011

Attuazione della Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali (artt. 8 e 9 L.R. 50/1993). Integrazioni alla DGR n. 791 del 31.03.2009.

Note per la trasparenza:

Il provvedimento, a supporto del procedimento istruttorio relativo alla stesura del nuovo Piano faunistico venatorio regionale, integra le disposizioni di Giunta regionale in materia di procedura di Valutazione Ambientale Strategica recate dalla DGR n. 791/2009.

L'Assessore Daniele Stival, di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Direttiva 2001/42/CE ha introdotto tra gli Stati membri, a partire dal 2004, la procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale strumento per garantire che gli effetti sull'ambiente dell'attuazione di taluni piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

La suddetta Direttiva è stata recepita dall'ordinamento nazionale con D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" che, relativamente a ciò che concerne, tra l'altro, la procedura di VAS, disciplinata alla parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

La Giunta regionale del Veneto già con Deliberazione n. 2988 del 1 ottobre 2004 aveva dettato i primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi regionali. Con tale provvedimento, tra l'altro, il Piano faunistico venatorio regionale (PFVR) di cui all'art. 8 della L.R. 50/93 è stato incluso tra quelli che devono essere sottoposti a VAS, in quanto rientranti nei settori indicati dall'articolo 3 comma 2, lett. a) della Direttiva 2001/42/CE. Il medesimo provvedimento esentava peraltro il PFVR all'epoca in corso di approvazione (successivamente approvato con L.R. 1/2007, attualmente vigente) dall'applicazione della procedura di VAS in virtù dello stato particolarmente avanzato dell'iter.

Con successivi provvedimenti, da ultimo con DGR n. 791 del 31 marzo 2009, la Giunta regionale ha modificato, adeguandole tra l'altro alle novità introdotte dal nuovo "Codice Ambiente" approvato con il suddetto D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, le indicazioni metodologiche e procedurali applicabili alle procedure di VAS per le diverse fattispecie di piani e programmi, nel rispetto dei dettami generali della Direttiva comunitaria di riferimento.

In particolare, la DGR 791/2009 individua le seguenti fattispecie di piani e programmi, per ciascuna delle quali vengono modulate, così come riportato nei rispettivi allegati, le procedure amministrative da seguirsi per la Valutazione Ambientale Strategica:

- piani e programmi di competenza regionale (la cui iniziativa, adozione e approvazione spetta alla Regione);
- piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni la cui approvazione compete alla Regione (esclusi i piani di assetto del territorio in copianificazione);
- piani di assetto territoriale, comunale o intercomunale, redatti in copianificazione di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 23 aprile 2004, n.

11;

- piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni, la cui approvazione non spetta alla Regione ma che comunque esplicano i loro effetti entro il territorio regionale;
- piani o programmi la cui iniziativa e adozione spetta alla Regione, mentre l'approvazione compete ad altra Amministrazione;
- programmi transfrontalieri europei.

In detto "panorama" di tipologie di piani e programmi i cui effetti insistono sul territorio regionale, la pianificazione faunistico venatoria, intesa nel suo complesso costituito dall'insieme del PFVR e dei Piani faunistico-venatori provinciali (PFVP), trova difficile collocazione a causa delle sue peculiarità sia in termini contenutistici che di iter procedurale derivanti dalla normativa di riferimento (richiamati artt. 8 e 9 della L.R. 50/1993), peculiarità che si possono così schematizzare:

- le Province predispongono ed approvano i rispettivi piani faunistico-venatori i cui contenuti, dettati dall'articolo 9 della L.R. 50/1993, prevedono, tra l'altro, elementi di pianificazione/programmazione territoriale aventi nel contempo sia rilievo a livello locale che a livello regionale, quali: le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, i programmi di immissione di fauna selvatica – tutti istituti/scelte strategiche per i quali l'ordinamento rende oltretutto obbligatoria la valutazione d'incidenza (VINCA) –);
- La Regione supporta l'attuazione dei PFVP attraverso lo strumento pianificatorio su scala regionale (PFVR) che assicura il coordinamento dei Piani provinciali medesimi nel rispetto del complessivo ordinamento; è infatti previsto che "il piano faunistico-venatorio regionale...corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9..." (art. 9 c. 2 della L.R. 50/93). Il PFVR interviene altresì su altri aspetti della pianificazione del territorio, in particolare la determinazione dei criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione degli istituti privatistici di gestione faunistico venatoria (Aziende faunistico-venatorie, aziende agro-turistico venatorie e Centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale), l'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio vallivo – lagunare, la ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata (esclusa la Zona faunistica delle Alpi) in Ambiti Territoriali di Caccia, tutti elementi di indirizzo che qualificano la funzione appunto di supporto del PFVR, il quale evidentemente deve esplicare i propri effetti soprattutto all'avvio dei processi pianificatori, fungendo da punto di riferimento (auspicabilmente condiviso) per le strategie espresse a livello territoriale dalle Province e dalla Regione medesima. Di fatto, così come è avvenuto finora, i piani faunistico-venatori provinciali entrano in vigore solo con l'approvazione definitiva del piano regionale, il quale ne realizza il coordinamento (recependo, e all'occorrenza modificando rispetto alle previsioni provinciali, alcuni elementi della pianificazione provinciale – quali ad esempio le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, nella cartografia di piano regionale).

La suddetta particolare, complessa, ed impegnativa sotto i profili amministrativi, connotazione, in assenza di uno strumento metodologico che presidi il corretto svolgimento dei lavori pianificatori che parallelamente ed in termini sincronizzati si debbono sviluppare sia a livello regionale che provinciale, è stata affrontata ed in qualche maniera risolta per i primi due cicli pianificatori (1997–2006 e 2007–2012), pur attraverso una sorta di enfaticizzazione del ruolo emendativo del piano regionale non sufficientemente supportato da preventivi indirizzi di coordinamento.

L'introduzione della procedura di VAS a partire dal prossimo ciclo pianificatorio deve pertanto essere colta non come mero adempimento di legge, o peggio come un inutile appesantimento burocratico-amministrativo, ma bensì come strumento a garanzia non solo, certamente, nei confronti delle tematiche di tipo ambientale, ma anche a garanzia di un corretto esplicarsi delle sinergie espresse a livello locale e dell'implementazione di dette strategie nel piano faunistico-venatorio regionale, chiamato a farne sintesi. D'altro canto è altrettanto necessario che la procedura di VAS da applicarsi a detto sistema pianificatorio, nel salvaguardare la piena legittimità di ciascun piano nei confronti della normativa europea e nazionale, consenta di rispondere adeguatamente al principio (anch'esso contemplato dalla stessa normativa) di non

ripetività del processo valutativo, consentendo peraltro un'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie degli Enti.

Ne consegue in definitiva la necessità di un sia pur parziale adattamento delle procedure di VAS fin qui previste nella richiamata DGR 791/2009, che consenta di riconoscere allo specifico sistema pianificatorio complessivo la necessità, tenuto conto dei profili di efficacia e di efficienza, che devono improntare l'azione amministrativa, di realizzare un unico processo valutativo, ovviamente svolgentsi in relazione all'esplicarsi della progressione parallela dei lavori pianificatori a livello provinciale e regionale (progressione che deve essere garantita da un'efficace azione di indirizzo regionale) il tutto tenuto conto da una parte dell'impossibilità di procedere ad una valutazione strategica autonoma su un singolo piano provinciale in assenza del piano regionale che ne realizza il coordinamento a livello "macro", così come risulta difficilmente percorribile una valutazione strategica del piano regionale medesimo in termini disgiunti rispetto alle legittime opzioni strategiche espresse a livello provinciale, sul solco dei preliminari indirizzi di coordinamento.

Risulta evidente come un'opzione di tal guisa realizzi non solo una razionalizzazione della complessiva fase valutativa (anche da parte della competente Commissione regionale VAS, chiamata ad esprimersi) ed un risparmio in termini di risorse impiegate, bensì anche consente di evitare una pericolosa (oltre che illegittima) duplicazione di passaggi valutativi che rischiano di compromettere la linearità del processo amministrativo ed il consolidamento delle opzioni strategiche.

Tale opzione consente in definitiva di rafforzare l'unitarietà sostanziale del sistema pianificatorio, pur rimanendo salva la distinzione tra piani provinciali e piano regionale, contribuendo tra l'altro ad aumentare i livelli di condivisione, trasparenza, equilibrio (e quindi di democraticità) nella fase di consultazione prevista dalla VAS, e nella fase di formalizzazione di scelte motivate e consapevoli sia a livello provinciale che regionale alla luce di un quadro non frammentato, non incompleto e soprattutto allineato sotto i profili metodologici e contenutistici.

Tutto ciò premesso, preso atto delle peculiarità degli strumenti pianificatori in capo al settore faunistico-venatorio, con il presente provvedimento si dispone l'integrazione della DGR n. 791/2009 con uno specifico prospetto relativo alla procedura di VAS che deve essere seguita in termini coordinati dall'Amministrazione regionale e dalle Amministrazioni provinciali a supporto dell'adozione dei rispettivi strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, nei termini di cui all'**Allegato A** facente parte del presente provvedimento, dando atto che detta "procedura unificata" (comprensiva delle fasi di: elaborazione di documento di indirizzo preliminare e di rapporto ambientale preliminare; consultazioni con i soggetti competenti in materia e con la Commissione VAS; elaborazione delle proposte di piano e della proposta di rapporto ambientale, e VINCA; adozione; consultazione e partecipazione; parere motivato; approvazione) adempie alle disposizioni contenute nella Direttiva 2001/42/CE così come recepita dal D.L.vo n. 152/2006 e successive modifiche ("Norme in materia ambientale") avuto riguardo sia ai piani faunistico-venatori provinciali che al piano faunistico-venatorio regionale, da predisporre evidentemente nel rispetto delle specifiche previsioni di legge, nonché, avuto riguardo alle modalità concrete con cui si esplicherà il lavoro coordinato a supporto della predisposizione, redazione ed adozione dei rispettivi strumenti di piano, nel rispetto delle disposizioni che saranno oggetto di un ulteriore provvedimento di Giunta regionale definito d'intesa con le Amministrazioni provinciali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2008, n. 4;

RICHIAMATA la DGR n. 3262/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009;

VISTA la L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, in particolare gli articoli 8 e 9;

RICHIAMATA la legge regionale 5 gennaio 2007 n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale 2007–2012" e successive modifiche;

RICHIAMATI gli esiti dei preliminari incontri tecnici di coordinamento tra le Strutture tecniche provinciali e regionale competenti in materia di pianificazione faunistico–venatoria;

DATO ATTO del lavoro congiunto svolto tra l'Unità di Progetto Caccia e Pesca e l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV);

RIASSUNTE le valutazioni di opportunità esposte in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. ad integrazione della Delibera della Giunta regionale n. 791 del 31 marzo 2009, è approvata la procedura di VAS per il Piano faunistico–venatorio regionale ed i Piani faunistico–venatori provinciali di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 della L.R. 50/1993, nei termini di cui all'**Allegato A** facente parte integrante del presente provvedimento;

2. si dà atto che la procedura di cui al precedente punto 1 adempie agli obblighi di cui all'articolo 3 e successivi della Direttiva 2001/42/CE avuto riguardo al Piano faunistico–venatorio regionale ed ai Piani faunistico–venatori provinciali del Veneto;

3. l'Unità di Progetto Caccia e Pesca è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alle Amministrazioni provinciali.



PROCEDURA DI VAS PER IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE ED I PIANI FAUNISTICO VENATORI PROVINCIALI (ARTT. 8 E 9 L.R. 50/1993)

FASE 1: elaborazione del documento preliminare di indirizzo e del rapporto ambientale preliminare.

La Struttura regionale competente in materia di pianificazione faunistico-venatoria, quale autorità procedente, nell'ambito del gruppo di lavoro coordinato, all'uopo costituito, composto dai referenti tecnici nominati dalla Regione e da ciascuna Provincia elabora:

- un **documento preliminare di indirizzo** che contiene gli obiettivi generali che si intendono perseguire con la pianificazione faunistico-venatoria, le scelte strategiche nonché i criteri tecnici, metodologici e contenutistici pertinenti al piano faunistico-venatorio regionale ed ai piani faunistico-venatori provinciali;
- un **rapporto ambientale preliminare** (già chiamato "relazione ambientale" nelle precedenti disposizioni amministrative) sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani faunistico-venatori redatti sulla base dei contenuti del documento preliminare di indirizzo.

FASE 2: consultazione con la Commissione VAS e con i soggetti competenti in materia ambientale.

La Struttura regionale, nell'ambito del gruppo di lavoro di cui al precedente punto, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso, avvia una consultazione con l'autorità competente, cioè la Commissione regionale VAS, e con i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti dall'attuazione della pianificazione faunistico venatoria a livello regionale (Enti di gestione delle aree protette, Autorità di bacino, Magistrato alle Acque, ARPAV, ISPRA).

FASE 3: approvazione del documento preliminare di indirizzo ed elaborazione delle proposte di piano faunistico venatorio regionale e di piani faunistico venatori provinciali e della proposta di rapporto ambientale.

Effettuata la consultazione con i soggetti competenti e con la Commissione VAS, la Struttura regionale proponente sottopone all'approvazione della Giunta regionale il documento preliminare di indirizzo, che costituisce il documento di riferimento per la redazione dei piani faunistico-venatori provinciali e del piano faunistico-venatorio regionale da parte delle rispettive Strutture tecniche competenti.

La Struttura regionale competente, nell'ambito del gruppo di lavoro di cui sopra, monitora il coordinamento dei lavori di redazione, da parte delle Strutture tecniche regionale e provinciali competenti, delle rispettive proposte di documento di piano rispondenti alle linee di indirizzo approvate, corredate, ciascuna per la parte di competenza secondo gli indirizzi regionali di cui sopra, dalla procedura necessaria per le finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza (VINCA).

La Struttura regionale competente, nell'ambito del già citato gruppo di lavoro coordinato, redige la proposta di rapporto ambientale ai sensi della normativa di legge, proposta che costituisce parte integrante del Piano faunistico-venatorio regionale e dei piani faunistico-venatori provinciali.

In particolare, il Rapporto Ambientale evidenzierà quanto emergerà dalla Valutazione di Incidenza Ambientale redatta per i singoli Piani faunistico-venatori.

FASE 4: adozione.

La struttura regionale e le strutture provinciali competenti in materia predispongono l'atto amministrativo per l'adozione da parte delle rispettive Giunte regionale e provinciali della proposta di piano regionale/provinciale, corredate ciascuno dalla proposta di rapporto ambientale e dalla sintesi non tecnica.

FASE 5: consultazione e partecipazione.

A partire dall'adozione di tutti i piani provinciali e del piano regionale (a far data dall'adozione dell'ultimo piano), si provvede, in maniera coordinata nei termini di cui sotto, a porre in essere tutte le attività di

consultazione sulle proposte di piano e sulla proposta di rapporto ambientale previste dalla normativa vigente in materia di VAS, in particolare:

- entro trenta giorni, presso ciascun capoluogo di Provincia, la Struttura regionale competente in coordinamento con la Struttura provinciale territorialmente competente provvede all'organizzazione di almeno un incontro consultivo con i rappresentanti degli enti locali e dei principali portatori di interesse (associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste) ai fini della presentazione dei contenuti delle proposte di piano regionale e provinciale;
- deposito presso gli uffici regionali competenti della proposta di piano faunistico-venatorio regionale, di tutti i piani faunistico-venatori provinciali, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della Valutazione di Incidenza Ambientale;
- deposito presso gli Uffici provinciali competenti della proposta di piano regionale, delle proposte di piano provinciale della Provincia interessata e delle Province confinanti, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della Valutazione di Incidenza Ambientale;
- la Struttura regionale competente provvede a dare informazione alle Regioni e Province autonome confinanti trasmettendo copia della proposta di Piano regionale, della/e proposta/e di piano provinciale della/e Provincia/e confinante/i, nonché del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della Valutazione di Incidenza Ambientale, per il deposito presso i loro uffici, e acquisisce i pareri delle autorità competenti di tali Regioni e Province autonome;
- la Struttura regionale competente, e quelle provinciali ognuna per quanto di competenza, provvedono alla pubblicazione di un avviso dell'avvenuto deposito (nei termini di cui sopra) delle proposte di piano, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della Valutazione di Incidenza Ambientale, sul BUR e sui portali web regionale e provinciali al fine di mettere il tutto a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale (dando loro formale comunicazione), già coinvolti nella fase di consultazione preliminare, e del pubblico. Ogni avviso deve contenere:
 - il titolo delle proposte di piano faunistico venatorio-regionale e provinciali;
 - l'indicazione del proponente e dell'autorità procedente per ciascun piano;
 - l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione delle proposte di piano, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della Valutazione d'Incidenza Ambientale;
 - l'indicazione della denominazione ed indirizzo dell'autorità procedente presso la quale dovranno essere fatte pervenire le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi del caso. In particolare a tale proposito, le osservazioni e contributi conoscitivi dovranno essere fatte pervenire sia alla Struttura regionale che alla Struttura provinciale della/e Provincia/e interessata/e dagli stessi.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR chiunque può prendere visione delle proposte di piano, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della Valutazione di Incidenza Ambientale depositati e presentare alla struttura regionale e alle strutture provinciali procedenti le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi.

La struttura regionale proponente trasmette, in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso, alla Commissione regionale VAS, su supporto cartaceo e informatico, le proposte di piano regionale e di piani provinciali, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica dello stesso e la Valutazione d'Incidenza Ambientale, per consentire l'avvio dell'esame istruttorio ai fini della espressione del parere motivato.

FASE 6: parere motivato.

Conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, la Struttura regionale procedente, in coordinamento con le Strutture provinciali competenti, provvede a svolgere tutte le attività tecnico-istruttorie sulle osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati, in collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla Commissione regionale VAS, per quelle aventi carattere ambientale. La Commissione regionale VAS si esprime anche sulle VINCA del piano regionale e dei piani provinciali avvalendosi del supporto tecnico-istruttorio della medesima Struttura regionale di supporto alla Commissione regionale VAS anche per quanto concerne la documentazione prodotta nell'ambito delle procedure di valutazione d'incidenza stessa.

Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, la Commissione regionale VAS esprime il proprio parere motivato.

In seguito al parere espresso dalla Commissione regionale VAS, la struttura regionale e le strutture provinciali competenti, ognuna per le parti di competenza:

- provvedono, in collaborazione con la Commissione regionale VAS (art. 15 comma 2) alla revisione, ove necessario, dei rispettivi piani tenendo conto del parere motivato espresso dalla Commissione stessa e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, prima della presentazione dei piani per l'approvazione;
- redigono la dichiarazione di sintesi;
- trasmettono i rispettivi piani, eventualmente rielaborati a seguito delle osservazioni, corredati della documentazione tecnico-amministrativa, alla competente Giunta (regionale o provinciale) per l'adozione definitiva ai fini, ove previsto, dell'invio al competente organo consiliare per l'approvazione definitiva.

FASE 7: Adozione definitiva e approvazione.

Esaminati gli atti trasmessi, la Giunta regionale/provinciale competente provvede:

- all'adozione definitiva del piano faunistico venatorio regionale /provinciale;
- all'approvazione del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della Valutazione di Incidenza Ambientale;
- alla trasmissione dell'intera documentazione al competente organo consiliare, ove prevista l'approvazione definitiva con proprio atto da parte di quest'ultimo.

La struttura regionale procedente provvede alla pubblicazione nel BUR con l'indicazione delle sedi ove si possa prendere visione dei piani adottati e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate:

- a. il parere motivato espresso dalla Commissione regionale VAS;
- b. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c. le misure adottate in merito al monitoraggio.